



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

ALL'ARAN
Via del Corso 476
00186 R O M A

- Oggetto : - Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della sanità per il triennio 2016-2018.

Si trasmettono copie delle deliberazioni del 10 aprile 2018, con le quale il Consiglio dei Ministri ha espresso le osservazioni di cui all'art. 47, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001, come da allegate note del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(dott. Valerio Talamo)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0026634 P-
del 10/04/2018



19519879



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SI ATTESTA CHE NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2018:

Il Consiglio dei Ministri esaminata l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018, esprime le osservazioni di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come da allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 10 aprile 2018

**LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**

On. avv. Maria Elena BOSCHI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Boschi".



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ACG/SF/RIFPA/4822

Roma, - 3 APR, 2018

Al Capo di Gabinetto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per le relazioni sindacali

e. p.c.,

Al Gabinetto del Sig. Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Sanità per il triennio 2016-2018.

Con riferimento all'ipotesi di contratto indicato in oggetto, si trasmettono le osservazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota n. 54059 del 30 marzo 2018.

IL CAPO DELL'UFFICIO



30 MAR. 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XIII-IV

Prot. n. 54052/2018
Rif. prot. entrata n. 35066/2018
Allegati n. 1
Risposta a nota prot.

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo Economia

- 3 APR. 2018

Prot. n. 4798

All'Ufficio Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia

SEDE

OGGETTO: Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità per il triennio 2016-2018.

Si fa riferimento all'ipotesi di CCNL indicata in oggetto, corredata delle relazioni tecnica ed illustrativa, trasmessa, "ai fini dell'espressione delle proprie valutazioni", dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DPF 0018162 P-09/03/2018 del 9 marzo 2018.

Come già osservato con riferimento all'ipotesi di CCNL del Comparto funzioni locali, la locuzione sopra riportata sembrerebbe indicativa di una valutazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla mancanza del presupposto giuridico per l'espressione da parte del Consiglio dei Ministri del parere previsto dai periodi secondo e terzo dell'articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che si riportano di seguito "Per le

amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN".

Ciò verosimilmente in quanto sembrerebbe ultimato il processo di attuazione della predetta legge delega con conseguente venir meno della possibilità di esprimere osservazioni sull'ipotesi di CCNL.

Sul punto, giova rappresentare che i decreti legislativi attuativi della legge n. 42/2009 sono stati emanati ma alcuni di essi (n. 68/2011 e n. 216/2012) non sono stati integralmente attuati. Tra l'altro, il comma 778 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 ha prorogato al 2020 il nuovo sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario delineato dal predetto decreto legislativo n. 68/2011.

Inoltre, il nuovo sistema di finanziamento delineato dalla legge n. 42/2009, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, cioè, il finanziamento delle funzioni degli enti territoriali attraverso autonomia impositiva e fondo perequativo, sotto il profilo sostanziale, non risulta attuato, non solo con riferimento alle regioni, bensì anche con riferimento alle province, alle città metropolitane e ai comuni.

Tanto premesso, nel ritenere che non sia stata integralmente realizzata l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, si è dell'avviso che il parere del Consiglio dei Ministri debba essere ancora reso.

Nel rinviare anche alle valutazioni di codesti uffici e del Dipartimento della funzione pubblica in merito a tale pregiudiziale aspetto giuridico che investe l'attività di controllo del Governo sulla contrattazione del personale appartenente al sistema delle autonomie ivi compreso quello del Servizio sanitario nazionale, si rappresentano di seguito le valutazioni di questo Dipartimento in ordine all'ipotesi in oggetto.

Tale ipotesi è stata sottoscritta a seguito delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione del 6 luglio 2017, concernente la riapertura dei tavoli di contrattazione 2016-2018 tenendo conto di quanto previsto nell'Atto di indirizzo approvato dal competente Comitato di settore nella seduta del 27 luglio 2017 e nella successiva integrazione di quest'ultimo operata con apposito atto al fine di aggiornare gli oneri per il rinnovo contrattuale in parola - da porre a carico dei bilanci degli enti appartenenti al comparto ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del citato d.lgs. n. 165/2001 - a seguito del nuovo quadro regolativo di riferimento definito dalla legge di bilancio 2018.

Il competente Comitato di settore con la nota che si allega ha espresso il proprio parere favorevole sull'ipotesi di CCNL.

In materia di trattamento economico l'ipotesi riconosce, secondo quanto emerge dalla relazione tecnico - finanziaria predisposta dall'Aran, incrementi retributivi lordi per gli anni 2016, 2017, 2018 e a regime, rispettivamente, pari a 0,36%, 1,09%, 3,08% e 3,39% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale ed accessorio - al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Gli oneri conseguenti, come quantificati nella predetta relazione tecnica, risultano pertanto contenuti entro i limiti delle risorse complessive determinate nel richiamato atto di indirizzo integrativo.

Con riferimento alle disposizioni di seguito indicate, anche al fine di scongiurare possibili effetti onerosi, si evidenzia l'esigenza di acquisire i chiarimenti che seguono, in assenza dei quali non sussistono le condizioni per attestare la compatibilità economico-finanziaria ai fini dell'ulteriore corso dell'ipotesi di CCNL in esame:

Articoli 75 (Struttura della retribuzione), 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), Tabella B. Si rileva una incongruenza, con conseguenti effetti onerosi e difficoltà applicative, nella previsione recata dall'articolo 75 che distingue lo stipendio tabellare iniziale dalla misura comune dell'indennità di qualificazione, rispetto alla Tabella B che, invece, ricomprende la predetta misura comune nei valori dei nuovi stipendi tabellari ivi previsti, nonché rispetto all'articolo 80 che considera il valore corrispondente a tale voce comune quale componente di finanziamento del fondo Condizioni di lavoro e incarichi e, quindi, non come fonte di finanziamento del trattamento stipendiale. Sul punto è necessario un chiarimento.

Con riferimento al citato articolo 80, comma 3, lettera b) si ritiene necessario che siano indicate più puntualmente le risorse di cui all'articolo 39, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999 tenuto conto che alcune delle previsioni ivi contenute dovrebbero avere esaurito i loro effetti.

Articolo 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior). Sono necessari chiarimenti in relazione alla prevista possibilità di conferimento degli

incarichi di professionista specialista e di professionista esperto anche alla figura del collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior tenuto conto che la legge n. 43/2006 ivi richiamata si riferisce solo alle professioni sanitarie.

Articolo 17 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale). Sono necessari chiarimenti in relazione al contenuto degli incarichi di organizzazione ivi previsti tenuto conto della genericità della norma. In proposito andrebbe anche precisato se si tratta di incarichi non di coordinamento tenuto conto che i requisiti previsti per il loro conferimento corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dall'articolo 16 per "gli ulteriori incarichi".

Articolo 18 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione). Sono necessari chiarimenti in relazione alla previsione di cui al comma 1, ai sensi della quale gli incarichi di funzione ivi previsti sono conferiti nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Condizioni di lavoro e incarichi", tenuto conto che tale previsione non appare in linea con quanto indicato in materia di revisione del sistema degli incarichi nel citato atto di indirizzo del 27 luglio 2017. Tale atto di indirizzo ha sottolineato la necessità che la revisione dovesse realizzarsi nell'ambito delle disponibilità delle risorse del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative ecc. e comunque *"nei limiti delle risorse disponibili allo scopo nel predetto fondo"*.

In proposito - pur prendendo atto dell'ulteriore intervento di revisione dei fondi realizzato con l'ipotesi in esame, che ha ridotto a due i tre preesistenti fondi scindendo sostanzialmente il citato fondo per il finanziamento delle fasce, posizioni organizzative ecc. - si osserva che la riconduzione del finanziamento degli incarichi in questione al fondo "Condizioni di lavoro e incarichi", in assenza di una specifica clausola volta a salvaguardare quantomeno gli attuali livelli di finanziamento degli istituti connessi al lavoro straordinario e alle condizioni di disagio, potrebbe compromettere la funzionalità dei servizi laddove parte delle relative risorse venissero impiegate per il finanziamento del nuovo sistema degli incarichi, con possibili effetti onerosi.

Articolo 22 (Norma transitoria). Sono necessari chiarimenti in relazione alla indeterminatezza della data di completamento del processo di istituzione e di assegnazione dei nuovi incarichi di funzione a cui sarebbe ancorato il termine di vigenza dei preesistenti incarichi.

Articolo 81 (Fondo premialità e fasce). Con riferimento alle risorse aggiuntive regionali di cui al comma 4 lettera a) che, peraltro, dovrebbero essere correttamente riferite all'articolo 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 anziché all'articolo 30 del medesimo CCNL, si segnala che le previsioni ivi contenute non appaiono in linea né con l'atto di indirizzo del 27 luglio 2017 che prevede la possibilità di far ricorso a dette risorse *"ove sussistano le condizioni di compatibilità finanziaria ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese di personale"* né con quello integrativo che destina alla contrattazione per l'anno 2018 risorse inferiori rispetto a quelle previste per i restanti comparti a motivo della asserita insufficienza di risorse per il finanziamento complessivo del SSN. Pertanto, anche al fine di evitare maggiori oneri, si ritiene necessaria la modifica al predetto comma.

Con riferimento all'articolo 26 (**Ricostituzione del rapporto di lavoro**) si evidenzia la necessità che al comma 5 la parola *"ricongiunzione"* venga sostituita con le parole *"riunione di servizi"*, essendo l'Istituto della ricongiunzione riferito al trasferimento presso un'unica gestione dei periodi contributivi, maturati in gestioni previdenziali diverse, al fine di ottenere una sola pensione, mentre, nella ricostituzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 26 in parola, viene a configurarsi la differente fattispecie della riunione di periodi contributivi presso la medesima gestione previdenziale, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

Inoltre, sempre con riferimento al citato comma 5 dell'articolo 26, nel prendere atto del rinvio all'articolo 46 del CCNL 20 settembre 2001 in ordine alla determinazione della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, si precisa che, per i periodi lavorativi successivi alla ricostituzione del rapporto di lavoro, trova applicazione la disciplina in materia di TFR dei dipendenti pubblici assunti successivamente al 31.12.2000.

In merito all'articolo 98 (**Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL**) si evidenzia la necessità che al comma 1, dopo le parole *"e art. 13 del CCNL 20/09/2001"* **"Previdenza complementare"** venga aggiunta la seguente precisazione *"commi 1, 2, 3 e 5"*, al fine di conservare la vigenza del comma 4, che definisce l'accordo delle parti contrattuali in merito alla quota di contribuzione, da porre a carico del datore di lavoro, da destinare al Fondo di previdenza complementare.

Con riferimento alla **Dichiarazione Congiunta n. 3** - riguardante la problematica degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e dei conseguenti riflessi in materia di rispetto del tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 - attesi i rilevanti riflessi che tale tema assume in tutte le pubbliche amministrazioni e le importanti e correlate conseguenze ai fini del coordinamento della finanza pubblica - si segnala che l'auspicato consolidamento dell'interpretazione ivi riportata non può ritenersi operante prima del definitivo pronunciamento della Corte dei Conti a sezioni riunite sulla questione e comunque ove in contrasto con esso.

Quanto sopra anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi e conseguenti comportamenti contraddittori e contrastanti tra enti appartenenti a settori pubblici diversi, sull'applicazione concreta della disposizione in esame, con nocumento per le amministrazioni stesse.

Con specifico riferimento alla Relazione Tecnica si fa presente che risulta necessario chiarire il metodo di calcolo dell'elemento perequativo applicato al personale a tempo determinato, con profili atipici e in formazione lavoro di cui alla "*Tavola 5 Elemento perequativo una tantum*". Inoltre, con riferimento all'**Articolo 42 (Assenze per malattia)** si ritiene necessario che la relazione tecnica venga integrata con l'espresso richiamo al rispetto della normativa vigente e, segnatamente, dell'art. 71 del decreto legge n.112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, secondo il quale nei primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Ciò al fine di garantire una uniforme applicazione dell'istituto e di evitare effetti finanziari negativi in termini di minori risparmi, derivanti dalla mancata attuazione della richiamata normativa.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti incongruenze per le quali si rinvia anche al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 25 (Periodo di prova) con riferimento al comma 14 si osserva che la prevista inclusione dei periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato ai fini dell'esonero dal periodo di prova, non essendo presente nelle ipotesi di CCNL relative agli altri comparti, potrebbe determinare disparità di trattamento.

Articolo 28 (Servizio di pronta disponibilità) con riferimento al comma 12, lettera c) si segnala che le previsioni ivi contenute dovrebbero essere correttamente riferite solo al personale del ruolo sanitario. Relativamente al comma 13 si evidenzia che il riferimento ivi recato "a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico" appare in contrasto con quanto previsto dal comma 12, lettera b).

Articolo 37 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) si evidenzia l'assenza del comma dedicato al riproporzionamento delle ore di permesso per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale presente nel CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali.

Articolo 90 (Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds) si segnala l'assenza del profilo di tecnico sanitario di radiologia medica tra il personale destinatario dell'indennità professionale specifica.

Infine, si segnalano i seguenti refusi.

Articolo 3 (Obiettivi e strumenti) comma 5, secondo periodo: occorre sostituire le parole "*di cui al comma 8 (Contrattazione integrativa : soggetti, livelli e materie)*" con "*di cui al comma 9 (Contrattazione integrativa : tempi e procedure)*".

Articolo 31 (Lavoro straordinario) comma 3: il riferimento all'art. 3, comma 2 punto XI del D.lgs 502/1992 non appare corretto.

Articolo 36 (Permessi giornalieri retribuiti) comma 1 lett. b): occorre riformulare la predetta lettera come segue "*lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso*".

Articolo 44 (infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) comma 1: dopo le parole "*all'art. 42, comma 10*" aggiungere la seguente "*lettera a)*".

Il Ragioniere Generale dello Stato





CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
COMITATO DI SETTORE COMPARTO REGIONI-SANITÀ
(ART. 41, COMMA 2, D.LGS. 145/2001)

Prot. n. 58/COMITATOREG-SAN

Roma, 15 marzo 2018

Dott. Sergio Gasparini
Presidente Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche amministrazioni – ARAN

ROMA

Gentile Presidente,

Le comunico che nella seduta del Comitato di Settore Regioni-Sanità di mercoledì 14 marzo u.s. è stato espresso parere favorevole all'ipotesi di CCNL personale del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, da Voi trasmessa con nota prot. n. 3747/2018 dell'8 marzo 2018.

Grato della Sua attenzione, Le invio i migliori saluti.

Il Presidente
Massimo Garavaglia